



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI ECONOMICI E PATROCINI

INDICE

CAPO I – Principi generali (art. 1,2, 3)

CAPO II – Finalità ed obiettivi (art. 4)

CAPO III – Settori di intervento (Art. 5)

CAPO IV – Tipologia e procedure

Art. 6 – Tipologie

Art. 7 – Esclusioni

Art. 8- Soggetti beneficiari

Art. 9- individuazione risorse

Art. 10- Modalità della richiesta

Art. 11- Istruttoria e concessione

Art. 12- Criteri di concessione

Art. 13- Erogazione contributo. Rendiconto

CAPO V – Concessione beni comunali (art. 14)

CAPO VI – Patrocinio

Art. 15- Modalità di richiesta

Art. 16- Modalità di concessione

CAPO VII – Disposizioni finali (art. 17)

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art.1

La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Con il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000, il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di patrocini, contributi e benefici economici ad enti pubblici e privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di patrocini, contributi e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di concessione di patrocini, contributi e benefici economici può essere richiesta da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

CAPO II – FINALITA' ED OBIETTIVI

Art. 4

1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte del Comune di Cellamare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, nonché le forme per garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, a favore di soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di attività conformi alle finalità di interesse pubblico perseguite dall'Ente, in attuazione del principio di

sussidiarietà di cui all'art 118 della Carta Costituzionale e dei principi generali fissati dallo Statuto comunale, nei limiti delle risorse previste in bilancio.

2. La concessione delle forme di sostegno economiche viene effettuata dal Comune nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento, in ossequio all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata, al fine di promuoverne lo sviluppo.

3. Tra gli scopi principali del presente regolamento figurano, in particolare, la valorizzazione ed il sostegno delle libere forme associative laddove esistano specifici progetti e con particolare riguardo ai casi in cui l'attività volontaria del libero associazionismo produca risultati concreti e duraturi a vantaggio dell'intera collettività.

4. Il presente regolamento si pone altresì lo scopo di:

- sostenere e valorizzare le istituzioni pubbliche e private che, senza scopo di lucro, operano concretamente per la realizzazione di interventi aventi scopi sociali ed umanitari,
- favorire e promuovere iniziative volte al sostegno, allo sviluppo ed alla valorizzazione dell'aspetto economico, turistico, produttivo, ambientale, culturale del territorio comunale,
- sostenere interventi promossi da istituzioni pubbliche o private, laiche o religiose, finalizzati alla tutela del patrimonio edilizio, architettonico ambientale esistente di pubblico dominio e di interesse collettivo, rispetto ai quali la partecipazione del Comune assume carattere di rilevanza.

CAPO III - SETTORI DI INTERVENTO

Art. 5

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

- a) Attività culturali
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero
- c) Attività sociali, ambientali e di volontariato.

2. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che

generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che, per la loro finalità, sono ad esso riconducibili.

CAPO IV - TIPOLOGIE E PROCEDURA

Art. 6 Tipologie

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune di Cellamare ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;
- b) **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici, diversi dalla erogazione di denaro, sottoforma di coorganizzazione e/o prestazione di servizi, attraverso interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale, e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
- c) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

Art. 7 Esclusioni

- 1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra il Comune ed altri soggetti per la realizzazione di attività istituzionali, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per l'effettuazione delle stesse. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento nemmeno i contributi economici assegnati dal Comune agli enti soggetti a controllo o vigilanza da parte del Comune stesso a copertura parziale delle loro spese di gestione, né le somme corrisposte dal Comune ad enti, associazioni e società nella sua qualità di aderente o socio.
- 2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento tutte le forme di sostegno economiche disciplinate da specifici regolamenti comunali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i regolamenti in materia edilizia, scolastica, assistenziale ed

educativa.

Art. 8 Soggetti beneficiari.

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:

- a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001 per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- b) enti privati, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore ed altre istituzioni di carattere privato, sia laiche che religiose, dotate di personalità giuridica, che esercitano o intendono esercitare la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- c) di associazioni non riconosciute di comitati che effettuano o intendono effettuare iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente alla richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative umanitarie verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici.

3. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.

4. I partiti politici e le organizzazioni sindacali e/o loro articolazioni non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini .

Art. 9 Individuazione risorse.

1. La Giunta Comunale definisce l'ammontare della somma da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione e successive

variazioni.

Art. 10 Modalità della richiesta

1. I soggetti interessati devono presentare richiesta scritta almeno sette giorni prima rispetto alla data di inizio dell'iniziativa o dell'attività.
2. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini di cui al comma precedente soltanto in casi particolarmente motivati e comunque non oltre il termine di svolgimento dell'iniziativa o attività.
3. Nei limiti delle disponibilità di Bilancio, la Giunta può concedere il contributo anche a soggetti che abbiano avanzato richieste pervenute oltre i termini di cui ai commi precedenti esclusivamente per iniziative di particolare rilevanza e che abbiano carattere straordinario e non ricorrente
4. La domanda deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dall'interessato, se persona fisica, o dal legale rappresentante dell'ente o associazione, e deve contenere:
 - le generalità della persona fisica, ovvero la denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione, oltre alle generalità del legale rappresentante;
 - la motivazione della richiesta, con allegato eventuale programma dell'iniziativa;
 - l'indicazione del budget di spesa, delle eventuali entrate previste e di eventuali ulteriori richieste di contributi ad altri enti o soggetti finanziatori;
 - l'impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso ed a presentare il relativo rendiconto.
5. Qualora la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal comma precedente, il funzionario responsabile del procedimento comunica tempestivamente all'interessato le indicazioni mancanti, fissando un termine perentorio per la regolarizzazione.

Art. 11 Istruttoria e concessione

1. Le istanze pervenute sono assegnate al Settore AA.GG.- Servizi sociali ,il quale cura la fase istruttoria e, sulla base degli indirizzi espressi predispone l'eventuale proposta di deliberazione della Giunta Comunale per la concessione della forma di sostegno.
2. Il provvedimento relativo alla concessione del beneficio deve indicare il soggetto che ha inoltrato la richiesta, l'ammontare e la forma del sostegno economico, l'attività o l'iniziativa cui il beneficio è correlato. All'atto di concessione viene data pubblicità nelle forme previste

dalla normativa vigente.

3. Con successivi provvedimenti il Responsabile del Settore Affari generali-Servizi sociali provvede ad impegnare e liquidare le relative somme, nel rispetto di quanto deliberato dalla Giunta Comunale.
4. I beneficiari hanno l'obbligo di:
 - a) utilizzare il contributo esclusivamente per le attività per le quali è stato concesso;
 - b) inserire il logo del Comune e la dicitura: "*Con il contributo del Comune di Cellamare*" su tutto il materiale promozionale relativo all'attività beneficiaria del contributo.

Art. 12 Criteri di concessione.

1. LA concessione di contributi è consentita esclusivamente per attività rientranti tra le finalità istituzionali del Comune e svolte nell'interesse della collettività.
2. I contributi vengono concessi tenendo conto dei seguenti criteri
 - a) coerenza con lo Statuto Comunale e con eventuali linee programmatiche definite dall'Amministrazione;
 - b) rilevanza sociale e interesse per l'intera comunità cittadina;
 - c) attinenza con la cultura e le tradizioni locali;
 - d) continuità negli anni dell'iniziativa;
 - e) ricadute sul territorio e sull'immagine della città di Cellamare;
 - f) originalità e innovazione;
 - g) valorizzazione delle risorse umane impiegate per lo svolgimento delle attività;
 - h) coinvolgimento attivo e valorizzazione del volontariato nella realizzazione dell'attività ordinaria;
 - i) livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno;
 - j) promozione delle pari opportunità;
 - k) equità, sia con riferimento ad Altria soggetti beneficiari, sia a benefici economici precedentemente concessi
 - l) gratuità di accesso;
 - m) accessibilità alle persone diversamente abili e anziane.
3. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si venga a costituire fra i beneficiari del contributo e soggetti terzi. Il Comune non

assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, né per danni a cose e persone verificatisi durante il loro svolgimento.

Art. 13 Erogazione contributi. Rendiconto.

1. I contributi sono liquidati con provvedimento del Responsabile del Settore AA.GG. -Servizi sociali ed a questo scopo i soggetti beneficiari, entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'iniziativa per cui si è ottenuto il contributo, devono presentare apposite rendiconto ed, in particolare:
 - a) relazione dell'attività per la quale è stato concesso il contributo;
 - b) riepilogo dettagliato delle entrate e delle spese relative alla manifestazione oggetto di contributo;
 - c) copia delle fatture e/o dei documenti di spesa
2. I beneficiari decadono dal contributo concesso in caso di:
 - a) mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista
 - b) mancato svolgimento dell'attività programmata;
 - c) violazione del vincolo di destinazione delle somme concesse dal Comune;
 - d) violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato
3. In caso di mancata presentazione del rendiconto, oppure di sua grave ed insanabile incompletezza od irregolarità imputabile al soggetto richiedente, si procede alla revoca totale o parziale del contributo concesso.
4. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal consuntivo
5. Nel caso in cui le attività ammesse a contributo siano realizzate e/o rendicontate in forma parziale, il Responsabile, con proprio provvedimento, riduce proporzionalmente l'entità del contributo concesso.
6. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore nei confronti del Comune ovvero non risulti in regola con il versamento di imposte nei confronti dello stesso

CAPO V - CONCESSIONE USO BENI COMUNALI

Art. 14

1. Il Comune può altresì sostenere la realizzazione di iniziative ed attività anche con:
 - a. la concessione, gratuita o agevolata, dell'uso temporaneo di beni mobili ed immobili, spazi, strutture, impianti ed attrezzature di proprietà comunale;
 - b. la prestazione di servizi, di attività comunali o di collaborazioni organizzative economicamente valutabili
2. La domanda per la concessione di tali forme di sostegno deve essere presentata almeno dieci giorni prima, se riguarda beni immobili, ed almeno sette giorni prima, se riguarda beni mobili o servizi, rispetto alla loro attivazione, fatti salvi casi eccezionali, congruamente motivati in ordine all'urgenza.
3. Nella domanda per la concessione in uso di immobili comunali vanno specificati l'immobile richiesto, la data e la fascia oraria di utilizzo, la descrizione sintetica dell'iniziativa, il nominativo del referente responsabile e l'impegno a far rispettare le limitazioni circa il numero massimo di persone che il locale può ospitare a norma delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza. In caso di richieste concomitanti, di norma la priorità è determinata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo generale del Comune.
4. La concessione degli spazi comunali e delle attrezzature in essi contenute è vincolata all'uso per la quale è stata disposta ed è comunque vietata per attività che possano arrecare danno agli spazi o che danneggino l'immagine del Comune di Cellamare
5. Le aule e le palestre scolastiche possono essere concesse in uso temporaneo solo nei casi in cui la concessione non pregiudichi l'attività istituzionale della scuola e comunque previo nulla-osta da parte del competente dirigente scolastico.
6. E' esclusa ogni responsabilità del Comune nei confronti dei terzi per l'uso che viene fatto dei beni e/o servizi concessi ai fini dell'esercizio di attività e per l'organizzazione di manifestazioni.
7. Il soggetto beneficiario provvede a custodire in luogo opportuno il materiale ricevuto, ad utilizzarlo con le dovute cautele e la massima diligenza, a riconsegnarlo non appena terminata l'esigenza d'utilizzo e, comunque, non oltre il termine ultimo fissato nel provvedimento concessorio.
8. Il concessionario deve assicurare l'uso diligente dei beni oggetto della concessione ed è

tenuto al risarcimento di eventuali danni arrecati alle sale, agli arredi, agli impianti, oltre che al risarcimento dei danni a persone o cose, occorsi a causa o in occasione dell'evento.

9. È fatto divieto al concessionario, in assenza di esplicita autorizzazione da parte dell'Ente, di modificare la disposizione delle sale, di spostare o rimuovere gli arredi e ogni altra struttura in esse presente.

10. L'ufficio competente, al momento della restituzione del materiale, verifica l'integrità e la consistenza dello stesso.

11. Nell'utilizzo degli spazi comunali le iniziative organizzate direttamente dall'Ente hanno la priorità rispetto alla concessione a soggetti terzi.

CAPO VI – PATROCINIO

Art. 15 Modalità di richiesta.

1. La richiesta, indirizzata all'Ente, è inviata almeno sette giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, indicando nel dettaglio tipologia, finalità, programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento dell'iniziativa. I richiedenti debbono altresì inviare bozza del materiale promozionale dalla quale risulti la pubblicazione del logo del Comune di Cellamare, e la dicitura *“con il patrocinio del Comune di Cellamare”*.

2. Le iniziative che rientrano nei calendari estivo e natalizio, si intendono implicitamente patrocinate, previo inserimento nel programma comunale così come approvato dalla Giunta comunale

Art. 16 Modalità di concessione.

1. Il patrocinio è concesso con deliberazione di Giunta comunale.
2. Il patrocinio autorizza il richiedente a utilizzare lo stemma comunale, con l'obbligo per il beneficiario di inserire la dicitura: *“Con il patrocinio del Comune di Cellamare”* su tutto il materiale promozionale relativo all'evento patrocinato.
3. La concessione del patrocinio non comporta di per sé oneri economici a carico dell'Ente, salvo i casi di contestuale concessione, per l'attività in questione, dei vantaggi economici o di eventuali attrezzature previsti dal presente regolamento.
4. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo

svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato il patrocinio, né per danni a cose e persone verificatisi durante il loro svolgimento.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

1. La diffusione e la pubblicazione dei benefici previsti dal presente Regolamento avverrà nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali nonché in materia di trasparenza, pubblicità e accessibilità dell'azione della Pubblica Amministrazione
2. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione, se ed in quanto incompatibile, contenuta in altri precedenti regolamenti.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.